



Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Principi generali per la formulazione del calendario e per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 1 del suddetto decreto, il quale stabilisce che l'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

VISTO altresì l'art. 12, comma 2, lett. d) del medesimo decreto, che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna della scommesse;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO in particolare l'art. 2 del succitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, ai sensi del quale l'UNIRE provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3, comma 9, la soppressione dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha stabilito che, con decreti di natura non regolamentare sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

VISTO il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole e alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. a), di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale le funzioni del settore ippico, attribuite al Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali ai sensi del richiamato decreto interministeriale 31 gennaio



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2013, sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che “la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 (...)” evidenziando che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico in favore delle società di corse “si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli (...)”;

VISTO altresì il parere n. 02148 dell'11 ottobre 2017, con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951 del 10 dicembre 2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura “remuneratoria” delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è indicativa unicamente della loro “riconducibilità ad una tipologia peculiare di “sovvenzione”, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a.(...)”, con la conseguenza che le somme erogate entrano “pleno jure nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività”;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali n. 681 del 23 febbraio 2016 recante criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi, registrato dalla Corte dei Conti al n. 711 del 24 marzo 2016;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 96427 del 27 dicembre 2016, recante modifiche all'art. 14, comma 2, del decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti al n. 165 del 28 febbraio 2017 e, in particolare, gli articoli 1 e 2, con cui, rispettivamente, è stata differita al 31 gennaio 2018 l'attuazione delle attività di classificazione degli ippodromi e sono stati confermati, per l'anno 2017, i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse in vigore fino al 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali n. 995 del 14 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti al n. 86 del 14 febbraio 2018, che, nelle more



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

dell'attuazione del sistema di classificazione degli ippodromi, ha apportato alcuni correttivi al decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, al fine di contenere gli effetti correlati all'implementazione del predetto sistema;

VISTO in particolare, l'art. 10, comma 8, del decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, introdotto dal succitato decreto n. 995 del 14 dicembre 2017, ai sensi del quale la società di corse, titolare della gestione di un ippodromo, che non consegua la soglia minima dei requisiti previsti per la classificazione, decade dal riconoscimento;

VISTI altresì in particolare i successivi commi 9, 10 e 11 dell'art. 10 del medesimo decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, anch'essi introdotti dal richiamato decreto n. 995 del 14 dicembre 2017, che, limitatamente all'anno 2018, disciplinano, rispettivamente, le modalità di riammissione alla programmazione ed alla sovvenzione delle società di corse che non abbiano raggiunto i requisiti minimi prescritti per la classificazione, e prevedono la decadenza nel caso in cui, al 31 dicembre 2018, non abbiano comunque raggiunto i predetti requisiti;

VISTO il decreto direttoriale n. 6949 del 31 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei Conti al n. 27 del 28 febbraio 2018, con il quale, all'esito della valutazione degli ippodromi compiuta ai sensi del decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, gli ippodromi medesimi sono stati collocati nei ruoli di appartenenza ed è stata dichiarata la decadenza di quelli per i quali è stato accertato il difetto dei requisiti minimi previsti per la classificazione (c.d. fuori ruolo);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che riserva all'organo di governo delle amministrazioni pubbliche la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

CONSIDERATO che, a partire dal 28 febbraio 2018, anche tenuto conto del significativo numero di ippodromi dichiarati decaduti, è stata avviata, con il coinvolgimento delle società di corse, un'istruttoria volta a recepire osservazioni in relazione al nuovo sistema di classificazione degli ippodromi definito dal decreto n. 681 del 23 febbraio 2016;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

CONSIDERATO che l'avvio della suddetta attività istruttoria ha comportato il sensibile slittamento dei termini per l'adozione dei decreti attuativi del decreto n. 681 del 23 febbraio 2016 e, pertanto, con decreto ministeriale n. 66046 del 21 settembre 2018, è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine per la definizione del sistema analitico di determinazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse di cui all'art. 13, comma 2 del decreto n. 681 del 23 febbraio 2016 e, per l'anno 2018, sono stati confermati i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 96427 del 27 dicembre 2016;

CONSIDERATO che la *ratio* sottesa al sistema di qualificazione di cui al decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, anche ai sensi dell'art. 2 del decreto medesimo, è quella di valorizzare il ruolo dell'ippodromo quale strumento per garantire, in una prospettiva dinamica, la coerenza tra l'apporto di ciascuno di essi all'esercizio della funzione pubblicistica di organizzazione delle corse e la remunerazione conseguentemente riconosciuta;

TENUTO CONTO delle criticità immanenti al settore ippico e dell'ampiezza, complessità e specificità delle relative problematiche, sussiste l'ineludibile necessità di provvedere ad una complessiva rivisitazione del sistema e di definire un nuovo modello di *governance*, operativo e gestionale, che ne consenta, effettivamente, la massima valorizzazione, nell'ottica di garantire il miglioramento tecnico organizzativo delle corse, delle strutture e dei servizi;

CONSIDERATO che, ai fini di cui sopra, con decreto ministeriale n. 10830 del 7 novembre 2018, è stato istituito un Comitato tecnico al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione tecnica del sistema nel suo complesso, che ne evidenzino le eventuali disfunzioni e anomalie e che consentano la programmazione di interventi mirati, volti all'efficientamento complessivo del settore;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione e dell'attuazione di una riforma complessiva del settore, la perdurante applicazione del sistema di classificazione degli ippodromi di cui al decreto n. 681 del 23 febbraio 2016 potrebbe condurre ad una grave compromissione dell'interesse pubblico alla massima valorizzazione del settore medesimo, nonché a un grave pregiudizio, in termini economici ed occupazionali, degli operatori di filiera;

CONSIDERATO che, pertanto, sussiste la rilevante urgenza di garantire stabilità al sistema, e, segnatamente, di impedire la perduranza degli effetti distorsivi correlati all'applicazione dei criteri e dei parametri sottesi al sistema di classificazione adottati con il decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, specie tenuto conto della scadenza del termine, introdotto dal decreto n. 995 del 14 dicembre 2017, fissata al 31 dicembre 2018, entro il quale le società di corse, già riammesse alla programmazione ed alla sovvenzione, dovevano raggiungere i requisiti minimi prescritti per la classificazione, pena la decadenza dal riconoscimento;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

CONSIDERATO che le risultanze dell'implementazione del sistema di classificazione previsto dal decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, sulla base dei dati parziali registrati al 30 novembre 2018, evidenziano il perdurare della problematica data dal probabile mancato raggiungimento dei requisiti minimi per la collocazione nel ruolo nell'anno 2019 di un numero di ippodromi tale da rappresentare un impatto negativo per il settore in termini di tutela dello sviluppo economico sociale ed occupazionale e di valorizzazione dell'ippica italiana;

CONSIDERATO che, in tale ottica, è opportuno procedere ad una generale rivisitazione del sistema finalizzata ad una qualificazione degli ippodromi, secondo parametri che consentano all'Amministrazione di effettuare una valutazione degli impianti ippici in un'ottica inclusiva, atta a valorizzarne le peculiarità anche in funzione degli obiettivi di stabilizzazione e rilancio del settore e di migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire il calendario nazionale delle corse e la programmazione operata su base annuale al fine di consentire agli operatori di filiera una migliore o più efficace organizzazione delle proprie attività;

CONSIDERATA la necessità, per la formulazione del calendario nazionale delle corse di individuare principi che assicurino l'equilibrio tra risorse finanziarie, funzionalità delle corse e promozione dello spettacolo ippico, in un'ottica di rilancio del settore;

CONSIDERATO che l'azione amministrativa deve svolgersi nel pieno rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone all'Amministrazione di orientare la propria azione alle molteplici variabili determinate dai contesti socio-economici di riferimento, garantendo al contempo efficienza ed efficacia nel soddisfacimento dei bisogni della collettività;

RITENUTO necessario procedere, per le ragioni sopra esposte e in ossequio al richiamato principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nelle more di una riforma complessiva di sistema, al superamento dei criteri e dei parametri sottesi al sistema di classificazione adottati con il decreto n. 681 del 23 febbraio 2016, e all'individuazione, per la formulazione del calendario nazionale delle corse e per l'erogazione delle sovvenzioni, di principi per la valorizzazione dello spettacolo ippico, nonché per la massimizzazione dell'apporto di ciascun ippodromo al miglioramento della qualità tecnico organizzativa delle corse, delle strutture e dei servizi offerti;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e finalità



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

1. Il presente decreto definisce i principi per la formulazione del calendario delle corse ippiche e per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse.
2. I principi di cui al precedente comma sono diretti a garantire l'equilibrio tra risorse finanziarie, funzionalità delle corse e promozione dello spettacolo ippico, in un'ottica di rilancio del settore e a massimizzare l'apporto di ciascun ippodromo allo sviluppo del settore medesimo attraverso la valorizzazione delle peculiarità e l'incentivazione al miglioramento della qualità tecnico – organizzativa delle corse, delle strutture e dei servizi offerti.
3. Le attività di riferimento del presente decreto sono realizzate nell'ambito della copertura finanziaria assicurata dalla legge di bilancio e dalle vigenti norme, e in particolare relativa ai capitoli di spesa 2295, 2297, 7763 di cui alla Missione 9 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione - Azione 5 - Interventi a favore del settore ippico.

Art. 2

Principi generali per la formulazione del calendario nazionale delle corse

1. Il calendario nazionale delle corse è adottato sulla base dei criteri annualmente definiti con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.
2. Il decreto di cui al comma precedente è adottato sulla base dei seguenti principi:
 - a. garantire un adeguato numero di giornate di corse per l'attività di selezione e di preparazione alle corse di selezione, mediante l'istituzione di appositi *meeting*;
 - b. armonizzare le diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori, attraverso l'individuazione di campi principali, mediante una turnazione tra i vari impianti, consentendo la costruzione di un palinsesto organico degli ippodromi in attività nella singola giornata;
 - c. definire il calendario e le dotazioni dei Gran premi di trotto, razionalizzandone il numero in linea con quello delle altre maggiori realtà europee, al fine di costruire un percorso tecnico che porti alla selezione al massimo livello dei migliori cavalli. L'assegnazione di alcuni Grandi Premi trotto e delle relative giornate viene effettuata a seguito di presentazione da parte delle Società interessate di un progetto inerente alle modalità di organizzazione dell'evento;
 - d. definire il calendario e le dotazioni delle corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali di galoppo secondo la classificazione fatta a livello internazionale.

Art. 3

Principi generali per l'erogazione delle sovvenzioni



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

1. Il Ministero contribuisce al finanziamento delle società di corse per le attività inerenti all'organizzazione delle corse ippiche.
2. I criteri per la determinazione delle sovvenzioni annuali alle società di corse riconosciute sono definiti con successivo decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca sulla base dei seguenti principi:
 - a) attribuzione di una quota maggioritaria del totale delle risorse disponibili in funzione della media di giornate di corse effettuate da ciascun ippodromo nel biennio 2017-2018 eventualmente rimodulata in base all'apporto del singolo impianto rispetto alla programmazione nazionale;
 - b) attribuzione di una quota minoritaria del totale delle risorse disponibili sulla base del numero medio su base annuale di cavalli partenti in ciascun ippodromo nel biennio 2017-2018, eventualmente rimodulata in base all'apporto del singolo impianto rispetto alla programmazione nazionale;
 - c) attribuzione di una quota residuale sulla base del numero medio delle competizioni di massima selezione del trotto e del galoppo disputate in ciascun ippodromo nel biennio 2017-2018, eventualmente rimodulata in base all'apporto del singolo impianto rispetto alla programmazione nazionale.
3. Nelle more del riordino complessivo del settore, per l'anno 2019 sono autorizzate all'esercizio di organizzazione delle corse assegnate dal Ministero le società riconosciute per l'anno 2018 con decreto direttoriale 23 ottobre 2018 n. 74519, registrato dalla Corte dei conti in data 12 novembre al n. 1-812.
4. La vigenza del riconoscimento delle società di corse di cui al comma precedente è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4

Disposizioni finali

1. I principi di cui al presente decreto si applicano a partire dalla programmazione dell'anno 2019.
2. E'abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* 23 febbraio 2016 n. 681 e s.m.i. recante criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi.
3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Gian Marco Centinaio